

*Fake news e social network: la verità ai tempi di Facebook**

Fake news and social networks: truth in the time of Facebook

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio a "doppio cieco".

Matteo Monti

Dottorando di ricerca in Persona e tutele giuridiche, Scuola Superiore Sant'Anna

Abstract

L'articolo intende studiare la problematica della diffusione delle *fake news* sui *social networks* e le soluzioni di contrasto sviluppate sia dal legislatore nazionale e da quello sovranazionale (UE) sia dalle stesse compagnie proprietarie dei social. Lo studio non potrà che risolversi in una lettura problematizzante della situazione attuale, provando però a suggerire alcune possibili soluzioni tecnico-giuridiche al problema. Nel secondo paragrafo sarà necessario in via preliminare accennare brevemente alla relazione fra libertà di informazione e verità/veridicità delle notizie trasmesse. Si affronterà dunque la tematica del rapporto fra libertà di informazione e il «subiettivamente falso», per usare le parole di Alessandro Pace, rilevando come nel nostro sistema costituzionale la diffusione dolosa di false notizie non trovi protezione. Nel terzo paragrafo si evidenzieranno le particolari problematiche del fenomeno della diffusione delle *fake news* sui *social networks*. Si analizzerà quindi l'importanza assunta dai *social networks* come strumento di divulgazione d'informazioni, il problema della diffusione virale dei contenuti falsi e la debolezza del fenomeno sociale del *debunking*. Nel paragrafo quarto si rileverà il problema dell'inefficacia degli strumenti extra-penalmente attualmente presenti in Italia, in particolare dell'istituto della rettifica, e si affronterà la questione dell'assenza di una disciplina di regolamentazione dei *social networks*. Nel sotto paragrafo 4.2 si darà conto delle tecniche di "censura privata" che Facebook sta applicando e dei loro possibili problemi. Nelle conclusioni si tenterà di arrivare a una sintesi delle questioni analizzate, cercando di prospettare possibili soluzioni alla diffusione di *fake news* sui *social networks*.

The paper explores the problem of the spread of fake news on the social networks and the forms of censorship developed by the national government, the EU system and Facebook. In a very complex matter, such as the diffusion of fake news on the Internet, the Article will propose some solutions designed for the Italian legal system. In Part II, the paper briefly explores the concept of freedom of information in Italy. I claim that the Italian paradigm of freedom of information, as it derives from the Constitution and the decisions of Italian Constitutional Court, does not protect the diffusion of fake news in bad faith. In the Part III, the paper shall highlight the radical changes in the media landscape and how Facebook is getting far more prominence in the diffusion of news. I shall argue that the marketplace of ideas alone is not able to win the battle against fake news. Finally in Part IV, the Article analyzes the fail of current regulations rectifying fake news and the new solutions proposed by the Italian Parliament. In addition I shall argue also that the "Facebook's Fact-Checking Partnership" is a tool with some huge problems, concerning both effectiveness and legality. In the final section, I shall suggest some possible solutions in order to contrast fake news on social networks without risks of chilling effect on freedom of information.

Sommario

1. Introduzione. - 2. La libertà di informazione nella Costituzione italiana e la (non) protezione del falso. - 3. L'importanza dei *social networks* nel mondo dell'informazione e il problema delle bufale. - 4. Soluzioni giuridiche ed extra-giuridiche alla diffusione delle bufale sui *social networks*. - 4.1. Inefficacia delle soluzioni giuridiche ed embrioni di regolamentazione. - 4.2. I tentativi di contrasto alle *fake news* dei *social networks*: Facebook censore del vero e del male. - 5. Conclusioni.

fake news
libertà di informazione
social networks
Facebook
rettifica

1 Introduzione

Il mondo dei *social networks* ha radicalmente cambiato il paradigma del discorso pubblico nelle democrazie occidentali da un duplice punto di vista. Da un lato ha favorito la diffusione del pensiero alternativo e della c.d. controinformazione, permettendo anche lo sviluppo di innovative e dinamiche forme di democrazia “partecipativa”¹, dall’altro ha incrementato la diffusione di false informazioni con grave nocimento per l’economia e la democrazia². La rete è nel bene e nel male «una società c.d. a “potere diffuso” [...] nella gestione della divulgazione di contenuti *online*»³ e questo comporta il rischio che – più che ogni altro mezzo di comunicazione causa l’assenza dei controlli tipici dei media tradizionali – la stessa rete sia in grado di inquinare il *public discourse* veicolando informazioni false, le c.d. *fake news* o bufale.

Questo risvolto negativo della rete e in particolare dei *social networks* ha contribuito ad un inquinamento del *public discourse*, talvolta sfociato persino in una distorsione dei meccanismi di partecipazione democratica⁴. Il fenomeno delle false notizie non è un fenomeno nuovo⁵, ma oggi assume una rilevanza notevole a causa dello sviluppo dei *social networks*, uno strumento che permette una maggior diffusione delle stesse.

In questa sede s’intende studiare la problematica della diffusione delle *fake news* sui *social networks* (concentrandosi su quello più diffuso: Facebook) e le soluzioni di contrasto formulate sia dal legislatore nazionale e sovranazionale (UE) sia dalle stesse compagnie proprietarie dei social. Lo studio non potrà che risolversi in una lettura problematica della situazione attuale, provando però a suggerire alcune possibili soluzioni tecnico-giuridiche al problema.

Sarà necessario in via preliminare accennare brevemente alla relazione fra libertà di informazione e verità/veridicità delle notizie trasmesse. Nel secondo paragrafo si affronterà dunque la tematica del rapporto fra libertà di informazione, come *species* del più ampio *genus* della libertà di espressione, e il «subiettivamente falso»⁶ (la creazione di notizie false) nell’ordinamento italiano. Si constaterà che la libertà di informazione non garantisce protezione al subiettivamente falso nell’ambito specifico del diritto di cronaca. Successivamente sarà necessario evidenziare le particolari problematiche del fenomeno della diffusione delle *fake news* sui *social networks*: il perno del problema della diffusione delle bufale è infatti legato alla capacità dei *social networks* di farsi “cassa di risonanza” di qualsiasi notizia (anche falsa). Nel paragrafo terzo si analizzerà quindi l’importanza assunta dai *social networks* come strumento di divulgazione di informazioni, il problema della diffusione virale dei contenuti falsi e la debolezza del fenomeno sociale del *debunking* (la decostruzione della notizia falsa in una sorta di rettifica “privata” della verità da parte di soggetti terzi). Poste queste premesse si studieranno infine gli attuali strumenti giuridici ed extra-giuridici a tutela della verità/veridicità delle notizie. Nel paragrafo quarto si rileverà il problema dell’inefficacia degli strumenti extra-penali attualmente presenti in Italia, in particolare dell’istituto della rettifica, e si affronterà la questione dell’assenza di una disciplina di regolamentazione dei *social networks* in relazione anche al c.d. ddl anti-bufale in discussione in Parlamento. In seguito si darà conto delle tecniche di “censura privata” che Facebook sta applicando e delle loro possibili problematiche.

Nelle conclusioni si tenterà di arrivare ad una sintesi delle questioni analizzate, cercando di prospettare possibili soluzioni alla diffusione di *fake news* sui *social networks*. Si suggerirà la necessità dell’*extrema ratio* del diritto penale solo in casi determinati, preferendo ad esso in generale soluzioni di *debunking*. Tali soluzioni necessitano tuttavia di forme di collaborazione fra *social networks* e stato (o UE) affinché quest’ultimo non abdichi alla tutela/controllo della libertà d’informazione delegandolo di fatto completamente a società private.

¹ F. Colombo, *Web 2.0 e democrazia: un rapporto problematico*, in P. Aroldi (a cura di), *La piazza, la rete e il voto*, Roma, 2014, 32 ss.

² W. Lee Howell, *Digital wildfires in a hyperconnected world*, in *Report Global Risks*, 2013, 23.

³ E. Faletti, *Internet la diffusione della cultura non accademica e la formazione dell’opinione pubblica*, in *Cyberspazio e diritto*, 10/2009, 325 ss.

⁴ Si pensi all’influenza giocata dalle *fake news* nella campagna elettorale americana, ma anche per quanto concerne la recente campagna referendaria italiana il dato è inquietante: la notizia più diffusa sui *social networks* è stata la bufala relativa alla presenza di 500.000 schede già contrassegnate con il “Si”. Cfr. M. Rovelli, *Referendum, la notizia più condivisa sui social è una bufala*, in www.corriere.it, 2 dicembre 2016.

⁵ Non che questo fosse estraneo al mondo del passato, segnatamente connotato da un “mal costume giornalistico” di drogare l’opinione pubblica con notizie false. Cfr. G. Verrina, *L’art. 656 c.p. e la libertà di pensiero*, in *Giurisprudenza di merito*, 1977, 340 ss. Nella sentenza commentata dall’Autrice, per esempio, si parlava della diffusione di notizie false relative ad un nuovo “piano Solo” di golpe militare in Italia. Come riportato quello della diffusione di false notizie era problema già discusso dalle associazioni di giornalisti negli anni ‘30. Come si vedrà il fenomeno è stato affrontato anche nei lavori della Costituente. Anche nella prospettiva giornalistica questa problematica è ben presente: Cfr. F. Colombo, *Oscurando la verità*, in *Problemi dell’informazione*, 2001, 181 ss.

⁶ A. Pace - M. Manetti *Art. 21. La libertà di manifestazione del pensiero*, in G. Branca - A. Pizzorusso (a cura di), *Commentario alla Costituzione. Rapporti civili*, Bologna-Roma, 2006, 89.

2 La libertà di informazione nella Costituzione Italiana e la (non) protezione del falso

La Costituzione Italiana non prevede espressamente la sussistenza di una specifica libertà di informazione, ma la stessa è ricavabile dalle decisioni della Corte costituzionale che la riconducono al parametro generale dell'art. 21 Cost⁷. La diffusione di *fake news* comporta la necessità di confrontarsi con il tema della verità/veridicità dei fatti nell'ambito del diritto all'informazione. Più nello specifico la prospettiva va traslata dalla necessità di tutelare il vero/verosimile a quella di tutelare il «subiettivamente falso», per usare le parole di Alessandro Pace. La questione è se la creazione e diffusione del falso nell'ambito dell'informazione possa essere inquadrata come libertà d'informazione e quindi da ultimo come libertà di espressione.

Per quanto riguarda lo specifico tema della veridicità delle notizie, esso aveva avuto un peso notevole all'interno dei dibattiti dell'Assemblea costituente. L'art. 16 (attuale art. 21 Cost.) comma 5 prevedeva, come uscito dalla Prima Sottocommissione, che «Per le funzioni speciali della stampa periodica la legge dispone controlli sulle fonti di notizie e sui mezzi di finanziamento idonei a garantire la fede pubblica»⁸. Le esigenze del comma riportato erano, per l'appunto, quelle della tutela contro le *fake news*: «Queste norme, (...) che debbono servire come un invito e come una traccia per il legislatore, sono di grande importanza, perché si riferiscono principalmente all'obbligo dell'indicazione dei bilanci e delle fonti delle notizie. Si sa quali sconvolgimenti possano produrre le notizie false od inventate»⁹. Successivamente il testo dell'art. 16 co. 5 del primo dicembre, come approvato dalla Commissione, mantiene il riferimento al controllo delle fonti («La legge può stabilire controlli per l'accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica»), ma perde tuttavia il riferimento alla "fede pubblica", anche in ragione di una generale semplificazione e riduzione dell'articolo.

La paura della (ri)costituzione di un "ministero della verità" orwelliano aveva da ultimo portato i costituenti, nei lavori dell'Assemblea del 14 aprile 1947, alla cancellazione del comma 5 dell'art. 16 nella parte relativa al "controllo delle fonti"¹⁰. Serve tuttavia rilevare che la soppressione del "controllo delle fonti" fu dettata dal timore di svolte autoritarie e non da considerazioni tese a inquadrare anche le notizie dolosamente inventate come protette dall'art. 21. Il timore espresso dall'On. Celotto e da altri, distanziandosi dalle considerazioni originarie per il quale era stato pensato il comma (la censura del falso), sposta l'ambito della questione dalla censura del falso alla necessità di non fornire ai futuri governi strumenti costituzionali per la limitazione della libertà di stampa. Sembra dunque doversi continuare a considerare principio orientativo e parametro interpretativo generale in materia di falso nell'ambito del diritto all'informazione quanto ritenuto in sede di Sottocommissione, non essendo alcun intervento successivo postosi a difesa della libertà giornalistica a diffondere notizie false, anzi essendosi espressi alcuni interventi in maniera molto dura, come quello dell'On. Cavallari¹¹.

La dottrina costituzionalistica italiana, a prescindere dalla sua volontà di abbracciare una tesi funzionale della libertà di espressione o una individualistica, sembra unanime nel ritenere il subiettivamente falso non protetto dall'art. 21 Cost.¹². Il dilemma sarebbe dunque solo quello dell'opportunità della repressione, secondo la teoria individualistica, o della necessità della repressione, secondo quella funzionalista¹³.

Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale, la Corte sembra in un *obiter dictum* sancire

⁷ *Ex pluribus* C. Cost., sent. 112/93. La tematica non fu comunque estranea al dibattito in Assemblea Costituente in particolare in riferimento all'«interesse dei destinatari a ricevere le notizie, specie quando tale interesse venne bilanciato con l'interesse di chi quelle notizie avrebbe inteso diffondere». P. Costanzo, *Informazione nel diritto Costituzionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*. VIII, Torino, 1993, 319 ss.

⁸ Seduta della Prima Sottocommissione del 27 settembre 1946, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, Edizione a cura della Camera dei Deputati, Roma, 1976, 158.

⁹ Così il Relatore On. Basso, *ibidem*, 151.

¹⁰ Guida la carica "paranoica" l'On. Cevolotto, seguito dall'On. Badini Confalonieri e dall'On. Giannini. Lavori in Assemblea, seduta pomeridiana del 14 aprile 1947, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, edizione a cura della Camera dei Deputati, Roma, 1976, 2855 ss.

¹¹ «Ma noi domandiamo ai colleghi democristiani se non ritengano che anche la propalazione di certe notizie non pornografiche non rappresenti un pericolo altrettanto grave. Mi riferisco alle notizie che appaiono in alcuni giornali a cui ho accennato poco fa, le quali vorrebbero far credere al Paese che, per esempio, il Governo sta per cadere da un momento all'altro, che la moneta italiana è svalutata al massimo grado, o che il maresciallo Tito sta marciando verso Trieste da più di un anno e mezzo con un ritmo tale per cui a quest'ora sarebbe giunto già in America. Se tutte queste notizie fossero prese sul serio, esse creerebbero un tale stato di disorientamento dell'opinione pubblica da far correre al nostro Paese dei gravi pericoli». *Ivi*, 2808.

¹² Cfr. P. Barile, *Il soggetto privato nella Costituzione Italiana*, Padova, 1953, 121; C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, 37; A. Pace, *op. cit.*, 89; S. Fois, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957, 210-211.

¹³ Cfr. A. Pace, *op. cit.*, 89.

la necessità di veridicità delle notizie nell’ambito della stampa¹⁴ e sicuramente ritiene legittima la sanzione (penale) della diffusione di false notizie, anche se solo nel caso di turbamento dell’ordine pubblico¹⁵.

Appare dunque doversi affermare una “non protezione” della creazione di notizie false. Ove con notizie si intendano esclusivamente divulgazione di fatti di cronaca. In altri ambiti il falso, anche subiettivo, potrebbe trovare protezione¹⁶: si pensi al falso nell’ambito del diritto di satira (del quale spesso è presupposto), nell’ambito del diritto di critica e nell’ambito dell’espressione politica (nei quali può essere usato come espediente dialettico), nell’ambito della libertà religiosa (soprattutto in relazione alle nuove religioni come ad esempio quella raeliana) e infine nell’ambito delle teorie politiche “complotte”, ossia quelle complesse costruzioni ideologiche che imputano “politica-mente” determinati avvenimenti a determinate categorie o gruppi (da quelle sul Gruppo Bilderberg a quelle sulle lobby dei vaccini).

Tale protezione non è prevista nell’ambito dell’informazione. È, dunque, costituzionalmente legittimo addivenire a forme di repressione delle false notizie diffuse con dolo.

3 L’importanza dei *social networks* nel mondo dell’informazione e il problema delle bufale

La rete internet ha radicalmente cambiato il mondo della comunicazione ed è uno strumento ormai diffuso, come rilevato dal XII° Rapporto Censis-Ucsi¹⁷: il 70,9% della popolazione italiana utilizza la rete, la percentuale di internauti cresce fino al 91,9%, fra i giovani (mentre si ferma al 27,8% tra gli anziani). Per quanto riguarda i *social networks* il 50,3% dell’intera popolazione e il 77,4% dei giovani *under 30* sono iscritti al più famoso e diffuso *social network*: Facebook. Nell’ambito dell’informazione, stante ancora il primato dei mezzi d’informazione tradizionali (il 76,5% utilizza i telegiornali; il 52% i radio-giornali), il 51,4% degli italiani utilizza anche motori di ricerca per informarsi e il 43,7% si affida anche a Facebook. La percentuale s’inverte in relazione ai giovani fra cui Facebook è il principale strumento per informarsi (71,1%), seguito dai motori di ricerca (68,7%) e dai telegiornali (68,5%). Il ruolo dei *social networks* nel mondo dell’informazione è quindi destinato a crescere con il ricambio generazionale. Stiamo assistendo alla costruzione di una «nuova gerarchia delle fonti di informazione», secondo le parole del XII° Rapporto Censis-Ucsi.

Inoltre come è evidenziato dal Rapporto Eurobarometro 82.3¹⁸, che analizza l’andamento dell’opinione pubblica di 34 paesi, il 58,2% degli italiani considera il web una fonte credibile di informazione contro una media europea pari al 49,1%. Il dato è ancora più impressionante se si considera che solo il 53,5% degli italiani ritiene la carta stampata un mezzo d’informazione affidabile e che un 17,6% si fida della rete e non della stampa periodica.

Questi dati evidenziano la vastità problematica della circolazione delle *fake news* sui *social networks*, aggravata dalla mancanza di una regolamentazione di quella particolare “cassa di risonanza” per le notizie che è Facebook. Infatti, se è vero che Facebook non produce direttamente notizie e informazione, esso è ormai uno dei principali strumenti di diffusione di notizie.

Il problema principale delle *fake news* è legato poi proprio a questo fenomeno di cassa di risonanza dei *social networks*: i siti di bufale non avrebbero probabilmente una così grande portata senza la diffusione sui *social networks*. Inoltre la problematica della diffusione di notizie false sui motori di ricerca è, in teoria, più controllabile rispetto a quella sui *social networks*, essendo legata maggiormente al controllo degli algoritmi da parte dei motori di ricerca stessi¹⁹.

La diffusione di *fake news* sui *social networks* è correlata ad una serie di fenomeni “tecnici” e cognitivi/sociologici. I primi sono legati da una parte alla capacità dei *social networks* di raggiungere in maniera unilaterale determinati utenti (si tratta del fenomeno della capillarizzazione dell’informazione²⁰) e dall’altra al problema della c.d. viralità. In particolare la capacità di un contenuto di

¹⁴ Dopo aver ripreso le dichiarazioni del Congresso internazionale dei giornalisti di Bordeaux (maggio 1954), la Corte evidenzia che «il diritto di attingere notizie, pubblicarle e sottoporle al vaglio della critica deve essere conforme alla verità sostanziale dei fatti». C. Cost., sent. 16/1981.

¹⁵ C. Cost. sent. 19/1962, sent. 199/1972 e sent. 210/1976.

¹⁶ Si permetta un rimando per ulteriori specificazioni relative alla necessità di distinguere il falso nell’ambito del diritto all’informazione da altre tipologie di espressioni a: M. Monti, *Le “bufale” online e l’inquinamento del public discourse*, in P. Passaglia - D. Poletti (a cura di), *Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole*, Pisa, 2017, 182 ss.

¹⁷ XII° Rapporto Censis-Ucsi, 2015.

¹⁸ SI342 - Eurobarometer 82.3: condizioni di vita e fiducia nelle istituzioni, impatto della crisi economica, cittadinanza europea, Europa 2020 (2014).

¹⁹ Cfr. Redazione, *Google, nuovo algoritmo contro le fake news*, in www.ansa.it, 26 aprile 2017.

²⁰ «I media tradizionali [...] possono certo ancora filtrare le notizie per il grande pubblico, ma la circolazione alternativa dei *social network* li minaccia perché raggiunge in modo selettivo esattamente quei cittadini che sfuggono all’informazione mainstream per curiosità intellettuale o sospetto programmatico». F. Colombo, *op. cit.*, p. 33.

diventare virale²¹ attraverso condivisioni che si incrementano in modo esponenziale, a causa degli innumerevoli utenti che ogni singola condivisione raggiunge, è in grado di rendere un contenuto di conoscenza globale in poche ore. Le problematiche sociologico-cognitive corrispondono invece ad alcuni fenomeni quali la c.d. *social cascade* (la diffusione a cascata delle informazioni, che ne incrementa la diffusione senza appurarne la veridicità)²², la c.d. *group polarization* (la polarizzazione dei gruppi, che tende a favorire la diffusione e il rafforzamento di convinzioni all'interno di gruppi omogenei)²³ e l'influenza delle *prior convictions* (le convinzioni personali) sulla lettura della notizia²⁴. A questi caratteri sembra doversi aggiungere una generale *collective credulity*²⁵ in relazione ai contenuti on-line.

La diffusione delle *fake news* non ha trovato una risposta efficace da parte del *marketplace of ideas*. I tentativi di *debunking* sembrano destinati a scontrarsi con una produzione numericamente insostenibile di bufale, complice anche sicuramente la sopra citata *collective credulity* che contribuisce alla diffusione anche delle più inverosimili "panzane", smentibili da semplici ricerche sulla rete. In attesa della formazione di una "coscienza critica" sociale rispetto ai contenuti diffusi *online* sembrerebbe indispensabile lo sviluppo di forme di regolamentazione dei *social networks* che siano in grado di prevenire i gravi rischi di inquinamento del *public discourse* legati alla diffusione di *fake news* sugli stessi.

4 Soluzioni giuridiche ed extra-giuridiche alla diffusione delle bufale sui *social networks*

4.1 Inefficacia delle soluzioni giuridiche ed embrioni di regolamentazione

Il problema della diffusione delle false notizie sui *social networks* è principalmente dovuto alla mancata regolamentazione di questo particolare *new media*. Se è vero che Facebook non può essere considerato un vero e proprio mezzo d'informazione, alla stregua dei giornali e delle televisioni, è anche vero che esso è il principale strumento di un nuovo attivismo giornalistico individuale. La condivisione della cronaca è difatti sempre meno materia esclusiva dei media tradizionali, essendo ormai a disposizione del *quivis de populo* e dei media non convenzionali²⁶. La controinformazione – fenomeno indubbiamente positivo – circola principalmente sui *social networks*, attraverso condivisioni di notizie da siti web da parte dei singoli utenti. Da tutto ciò sembrerebbe auspicabile una regolamentazione pubblica di quello che a tutti gli effetti è la cassa di risonanza dei mass media della rete. Infatti Facebook, in particolare, non produce direttamente notizie, ma contribuisce alla loro divulgazione e in quanto tale dovrebbe rispondere a qualche forma di regolamentazione pubblica e responsabilizzazione in relazione soprattutto alla diffusione di *fake news*. L'unica istituzione che sembra preoccuparsi specificatamente di questo tipo di problematica è, ad oggi, l'Unione europea che ha invitato i *social networks* ad intraprendere uno sforzo di contrasto alle *fake news*²⁷, sotto la minaccia di avviare un'opera di regolamentazione (probabilmente sul modello del *Code of Conduct on countering illegal hate speech online*²⁸ del 31 maggio 2016). La necessità di regolamentare i *social networks* è stata riaffermata anche a livello di Consiglio d'Europa il 25 gennaio 2017 con la risoluzione n. 2143 dell'Assemblea "*Online media and journalism: challenges and*

²¹ Cfr. W. Lee Howell, *op. cit.* e F. Vis, *The rapid spread of misinformation online*, in *Outlook on the Global Agenda 2014*, 2014, 28a. Cfr. sulla diffusione a "senso unico" dei *false rumors* su Facebook: Aa.Vv., *Viral Misinformation: The Role of Homophily and Polarization*, in *Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web*, New York, 2015, 335. Cfr. C. Sunstein, *On Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them and What can be Done*, Princeton, 2014, spec. 97-102.

²² Si rimanda a C. Sunstein, *op. cit.*, 36-45. In particolare sul fenomeno come correlato ai *social networks*, *ibidem*, spec. 40 e 48.

²³ *Ivi*, 50 ss.

²⁴ *Ivi*, 75 ss.

²⁵ Cfr. D. Mocanu – L. Rossi – Q. Zhang – M. Karsai – W. Quattrociocchi, *Collective attention in the age of (mis)information*, in Aa.Vv., *Computers in Human Behavior*, 2015, 1198 ss.

²⁶ Per alcuni l'impatto della rete è stato così epocale da comportare una trasformazione dello stesso concetto di giornalismo, riportando indietro le lancette dell'orologio a quando il giornalismo e l'informazione non erano altro che una branca dell'attivismo politico. M.C. Dorf – S. Tarrow, *Stings and Scams: fake news, the First Amendment, and the New Activist Journalism*, in *Cornell Legal Studies Research Paper*, 17/2017.

²⁷ D. Bond – D. Robinson, *European Commission fires warning at Facebook over fake news*, in www.financialtimes.com, 30 gennaio 2017. Serve anche dar conto della Risoluzione del Parlamento Europeo del 23 novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (2016/2030(INI)) con la quale il PE aveva già espresso preoccupazioni per la diffusione di *fake news* sui social media della rete.

²⁸ Si tratta di un codice di condotta pensato per gli *hate speech* razzisti e terroristici che impegna i *social networks* a rimuovere con tempi rapidi i contenuti odiosi in rete. Il codice nelle prime sperimentazioni è sembrato funzionare in parte: V. Jourová, *Code of Conduct on countering illegal hate speech online: First results on implementation*, dicembre 2016.

*accountability*²⁹, con la quale si auspica che i 47 stati membri si impegnino alla regolamentazione della rete e dei *social networks*³⁰, implementando soluzioni simili al codice di condotta dell'UE³¹.

Il problema dell'assenza di un'attenzione specifica ai *social networks* porta ad una scarsa efficacia degli strumenti penali attualmente vigenti per la repressione del falso³², ma anche (e soprattutto) a un totale fallimento degli strumenti di rettifica.

In generale si ritiene, per quanto riguarda la condivisione in buona fede di *fake news* sui *social networks* da parte del *quavis de populo*, che la correzione del falso dovrebbe essere svolta con strumenti estranei all'*extrema ratio* del diritto penale (salvo la nascita di nuovi fenomeni, come pagine Facebook che diffondano in prima persona notizie false) per evitare eccessive opere di *silencing*. Quante persone nel dubbio di essere soggette anche solo a una sanzione pecuniaria si arrischierebbero a condividere una notizia non proveniente dai mass media tradizionali? La soluzione migliore per “correggere” la diffusione mediante condivisione sui *social networks* delle false notizie sembra dunque essere quello della rettifica.

Gli strumenti della rettifica della verità (il plurale è d'obbligo) hanno sia un carattere di attivazione privato-personale (diritto alla rettifica) che uno pubblico (obbligo deontologico di correggere il falso per i giornalisti oppure pubblicazione della rettifica a seguito di sentenza).

L'istituto del diritto alla rettifica, ossia la rettifica di carattere privato-personale, previsto nel nostro ordinamento in materia di stampa dall'art. 8 della l. 47/1948 e in materia radiotelevisiva dall'art. 32-*quinquies* del d.lgs. 277/2005, si pone infatti come autonomo diritto della personalità³³, correlato tuttavia anche alla necessità di pluralismo informativo³⁴ e all'«interesse pubblico all'obiettività dell'informazione» (C. Cost. sent. 133/1974). Nell'ambito della stampa essa si pone a tutela della verità soggettiva (c.d. rettifica soggettiva), ossia senza necessario accertamento della verità oggettiva, mentre nella disciplina originaria della radio-televisione essa aveva come presupposto la verità oggettiva (art. 10, l. 223/1993) e quindi un carattere marcatamente più funzionale all'interesse pubblico ad un'informazione veritiera³⁵. Nessuno di questi istituti è specificatamente applicabile alla rete internet, o meglio ai mass media della rete, mancando una legge in materia o un'interpretazione estensiva da parte della giurisprudenza. Il ddl 1119-B in studio al Parlamento³⁶ in tema di “Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47” estendendo la necessità di rettifica soggettiva anche alla stampa *online* cerca di supplire a questa lacuna, ma non contempla i *social networks*.

In relazione alla rettifica attivata da organi pubblici vi sono invece due tipi di strumenti: la rettifica come dovere deontologico del giornalista e la rettifica come pena accessoria giudiziale. Entrambe hanno come fine principale quello dell'interesse pubblico all'informazione.

L'istituto della rettifica in capo ai giornalisti è previsto dall'art. 2 della l. 69/1963 secondo cui «Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori»: insomma «la

²⁹ Risoluzione n. 2143, 25 gennaio 2017. Cfr. Committee on Culture, Science, Education and Media, Report doc. 14228, 9 gennaio 2017. Il report in particolare avvertiva come: «*Social media such as Facebook and online platforms for user-generated content such as Twitter and YouTube have emerged with market prominence as new online media [...] become the primary contact point for users seeking news.*»

³⁰ Riconoscendo comunque i tentativi dei social: «*The Assembly welcomes the fact that large online media have established a policy whereby users can identify factual errors or factually false posts by third parties on their websites, such as on Facebook News Feed or through Google's “webpage removal request tool”. Credibility and reliability of online media require that they remove or correct false information.*». Risoluzione n. 2143.

³¹ Gli stati infatti «*should co-operate with online media and internet service providers in order to set up codes of conduct which are inspired by the code of conduct countering illegal hate speech online agreed upon by the European Commission and major internet companies on 31 May 2016.*». Risoluzione n. 2143. Si riporta anche nella stessa risoluzione che la European Internet Services Providers Association invita: «*to voluntarily correct false content or publish a reply in accordance with the right of reply or remove such false content; they are legally obliged to co-operate in combating illegal contents.*».

³² Si consenta un rimando in relazione alla non applicazione degli strumenti penali della diffamazione (art. 595 c.p.), della diffusione di false notizie (art. 656 c.p.) e di altri reati connessi alla diffusione di false notizie (segnatamente: il reato di truffa *ex art.* 640 c.p., il reato di abuso della credulità popolare *ex art.* 661 c.p., il reato di procurato pericolo *ex art.* 658 c.p.) a M. Monti, *op. cit.* Tutti questi reati tesi in vario modo alla repressione della diffusione di notizie false non risultano applicabili o applicati alla fattispecie delle *fake news* sui *social networks* a causa della loro formulazione correlata al mondo pre-digitale. Se certamente alcuni di essi, come la diffamazione, trovano applicazioni anche in relazione al mondo della rete, nessuno riesce a essere efficace nel contrasto alla diffusione di *fake news* online e, soprattutto, sui *social networks*. Qualche reato pensato e riformulato recentemente potrebbe forse essere applicato ai c.d. siti fabbrica di bufale qualora diffondano una particolare *species* di false notizie, ma non sicuramente ai *social networks*: il riferimento è alle fattispecie sanzionate dal Tuif, art. 185 e 187-ter, relative alla diffusione di false notizie che possano alterare il mercato. In particolare l'art. 187-ter prevede specificatamente anche la sanzione di condotte poste in essere attraverso la rete Internet. Cfr. C. Melzi d'Eril, *Diffusione di notizie false tramite Internet e manipolazione del mercato*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2/2012, 224 ss. Sulla differenza fra 185 e 187-ter, il secondo configurato come reato di pericolo astratto, si veda: Cass. pen., sez. V, sent. 40393/2012. Cfr. V. Notargiacomo, *Osservazioni a Cass. pen., sez. V, n. 40393, 20 giugno 2012*, in *Cassazione penale*, 2013, 4627 ss. La fattispecie è limitata nell'oggetto (la repressione di determinate *fake news*) e nell'applicazione concreta (non risulta essere mai stata applicata ai siti di bufale) e sicuramente difficilmente potrebbe trovare applicazione in relazione ai *social networks*.

³³ G. Corasaniti, *Rettifica (diritto alla)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXVII, Roma, 1991, 1 ss.; V. Zeno Zencovich, *La disciplina del diritto di rettifica nella nuova legge radiotelevisiva*, in *Diritto dell'informazione e informatica*, 1990, 836-837. Anche la Corte Costituzionale in un *obiter enuncia* «che venga riconosciuto e garantito - come imposto dal rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo - il diritto anche del singolo alla rettifica». C. Cost. sent. 225/1974.

³⁴ In dottrina, V. Roppo, *Il diritto di rettifica nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa*, in *Foro italiano*, 1983, I, 463 ss. *Contra* F. Macioce, *La rettifica delle notizie lesive della personalità: disciplina attuale e prospettive future*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1996, 654 ss. L'Autore rinviene solo la necessità di accertamento della verità.

³⁵ Cfr. A. Pace - M. Manetti *Art. 21. La libertà di manifestazione del pensiero*, in G. Branca - A. Pizzorusso (a cura di), *Commentario alla Costituzione. Rapporti civili*, Bologna-Roma, 2006, 75.

³⁶ Ddl 1119-B, Senato della Repubblica, XVII Legislatura.

rettifica della falsa notizia è, per il giornalista, obbligatoria»³⁷.

La rettifica come correzione della falsa notizia può essere poi imposta a livello giudiziale – come pena accessoria – mediante pubblicazione della sentenza ex art. 9 l. 47/1948.

La disciplina della rettifica per i giornalisti è sicuramente obbligatoria anche su Internet (e i *social networks*), in quanto essa è legata al carattere personale del giornalista, indipendentemente dal fatto che esso scriva su una testata *online* o su una pagina di un *social networks*, mentre la rettifica giudiziale potrebbe forse trovare una sua applicazione, teoricamente, anche alla rete perlomeno in relazione ai periodici *online*, che parte della giurisprudenza inizia a considerare come assimilabili a quelli cartacei³⁸.

In generale il problema della rettifica è che la notizia falsa avrebbe una “portata limitata” «se non ci fosse Internet, pronta a risputare ad ogni *search* il quadro preciso di quel momento di clamore mediatico, a far rimbalzare per l’eternità»³⁹ la notizia falsa. Alcuni innovativi orientamenti giurisprudenziali della Cassazione⁴⁰ hanno cercato di rispondere a queste problematiche imponendo forme di rettifica ai quotidiani *online*, ma il fenomeno non riguarda ancora i *social networks*.

Le soluzioni di rettifica risultano invero, come oggi formulate, del tutto inapplicabili rispetto ai *social networks*: è ormai non rimandabile una regolamentazione che permetta di applicare questi istituti anche a Facebook. La rettifica, come oggi intesa, andrebbe infatti richiesta contro il sito Internet diffusore delle false notizie; ma anche qualora quest’ultimo ottemperasse alla richiesta individuale o all’obbligo giudiziale la rettifica difficilmente raggiungerebbe gli utenti di Facebook che abbiano letto la bufala condivisa sul social. La correzione della *fake news* sul sito non garantirebbe la circolazione della rettifica sui *social networks* a causa della diffusione della stessa da parte dei singoli utenti e non dello stesso sito di bufale (che tendenzialmente non agisce direttamente sui *social networks*)⁴¹. Se è vero che il *locus* nel quale riproporre la rettifica sarebbe per l’appunto il sito produttore di *fake news*, un’applicazione di tal fatta disattenderebbe completamente la *ratio* della rettifica, in quanto il vero *locus* di diffusione sono i *social networks*. Nella più rosea delle previsioni difatti la rettifica riuscirebbe a raggiungere i nuovi fruitori della notizia, mediante modifica/cancellazione dell’articolo originale, ma non tutti quelli che ne hanno visionato il contenuto sui social. Raramente infatti gli internauti visionano contenuti direttamente sui siti fuori da Facebook (soprattutto per quanto riguarda le bufale), non tornando quindi sui siti da cui provengono determinate notizie (come avviene invece con un giornale o un programma televisivo/radiofonico). Da tutto ciò deriva che la rettifica dovrebbe dunque oggi, per avere efficacia, essere diretta ai *social networks* stessi. Una soluzione praticabile potrebbe dunque essere quella di delegare in parte la rettifica ai *social networks*: ossia mantenendo la rettifica sul sito originale, ma affiancandovi anche una rettifica sui *social networks* stessi. Se un *social networks* come Facebook riproponesse la rettifica della notizia falsa direttamente sulla *News Feed* (la sezione notizie) o sulla bacheca (ossia l’interfaccia principale del *social networks* dei singoli utenti) degli internauti che abbiano interagito con la bufala condivisa sul *social networks* (condividendola, mettendovi “mi piace” o commentandola) si avrebbe una rettifica realmente efficace.

Niente di tutto ciò oggi avviene. A seguito della risoluzione n. 2143 dell’Assemblea del Consiglio d’Europa, il legislatore italiano sta avviando un tentativo di regolamentazione della diffusione delle false notizie *online*: è in discussione al Senato il ddl 2688 “Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione *online*, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica”. Il ddl ha il merito di rilevare che «Le notizie false, o fake news o bufale, ci sono sempre state, ma non sono mai circolate alla velocità di oggi. Per questo non è più rinviabile un dibattito serio in questo senso»⁴², ma non riesce a rilevare con altrettanta lucidità l’importanza giocata dai *social networks* nella divulgazione di *fake news*. Al contrario della risoluzione n. 2143, il ddl 2688 e

³⁷ Cass. pen., sez. II, sent. 16323/2006.

³⁸ Si veda in materia di sequestro preventivo delle testate *online* Cass. pen., sez. V, sent. 31022/2015. Cfr. C. Melzi d’Eril, *Contrordine compagni: le sezioni unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate*, in www.penalcontemporaneo.it, 9 marzo 2016. Cfr. in relazione a Facebook ma anche a determinate implicazioni dell’orientamento estensivo della Cassazione del 2015: Cass. pen., sez. V, sent. 4873/2016; E. Birritteri, *Diffamazione e Facebook: la Cassazione conferma il suo indirizzo ma apre a un’estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa*, in www.penalcontemporaneo.it, 20 aprile 2017 e C. Melzi d’Eril - S. Vimercati, *Diffamazione, Facebook non è stampa*, in www.ilsolo24ore.com, 8 febbraio 2017.

³⁹ E. Ciccarelli, *Le rettifiche al tempo di Internet*, in *New Media e Culture Digitali*, 2, 2011.

⁴⁰ “... non potendo (...) considerarsi in proposito sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all’interno del “mare di internet” ulteriori notizie concernenti il caso di specie, ma richiedendosi la predisposizione di sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza nel caso di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia, consentendone il rapido ed agevole accesso ai fini del relativo adeguato approfondimento ...». Cass. civ., sez. III, sent. 5525/2012. Cfr. G. Citarella, *Aggiornamento degli archivi online: tra diritto all’oblio e rettifica atipica*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 3/2012, 1155 ss. Non si discutono le interessanti implicazioni fra verità storica e assoluta, ma si utilizza il caso come esplicativo delle esigenze di risposta all’eternità di Internet che è in grado di vanificare il diritto alla rettifica e alla verità dei fatti.

⁴¹ Altro discorso potrebbe in teoria valere per le pagine Facebook dei giornali, per le quali la rettifica potrebbe effettivamente avere l’effetto di raggiungere gli stessi utenti, se non vi fosse il fenomeno della viralità. La rettifica ha molte poche probabilità di divenire virale come la bufala che vorrebbe smentire. Da cui la necessità di applicare la soluzione per i social che si proporrà anche in questo caso.

⁴² Ddl S. 2688 - Senato della Repubblica, XVII Legislatura, 6.

la sua relazione di accompagnamento non fanno esplicito riferimento ai *social networks*. Il ddl 2688 prevede per i soggetti gestori di «piattaforma informatica destinata alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico», ai sensi dell’art. 3, l’applicazione della c.d. rettifica soggettiva (all’art. 4) e l’obbligo di rimozione di contenuti non ritenuti attendibili su segnalazione degli utenti o di propria iniziativa (all’art. 7). Non è dato sapere dalla relazione⁴³ che accompagna il ddl se anche i *social networks* siano da inquadrare come «piattaforme informatiche». Supponendo che tale disciplina si applichi ai *social networks* essa risulterebbe molto problematica. In primo luogo la misura della rettifica “soggettiva” risulta spinosa perché dissociata da qualsiasi forma di controllo sulla verità oggettiva (mentre più efficace e sicura sarebbe stata la rettifica oggettiva). In secondo luogo l’intento – sicuramente lodevole – dell’obbligo di rimozione dei contenuti non attendibili, in una sorta di obbligo deontologico di rispetto della verità della cronaca, da un lato è collegato direttamente a una sanzione pecuniaria⁴⁴ di difficile applicazione e dall’altro delega questo controllo a soggetti di natura privata. Tutto ciò contribuisce ad un’ulteriore privatizzazione della censura: chi controlla che i gestori delle piattaforme (i *social networks*) non compromettano in maniera arbitraria l’informazione? Questo discorso ovviamente vale qualora si dovesse ritenere l’art. 3 del ddl 2688 come comprendente anche i *social networks*; nel caso in cui la disciplina dovesse riguardare solo il c.d. giornalismo individuale (blog, forum, etc.) potrebbe probabilmente essere in qualche modo adeguata⁴⁵. In quest’ultimo caso si tratterebbe della costituzione di un obbligo deontologico occulto, che in qualche modo equipara un gestore di un blog ad un giornalista. Come invece si diceva prima, i *social networks* non sono strumenti di produzione di informazione in prima persona (come i blog, i forum etc.) ma casse di risonanza, che gestiscono contenuti di terzi. Un conto difatti sarebbe affidare il controllo di un blog al suo “proprietario”, più rischioso sarebbe invece affidare il controllo della veridicità dei fatti ai gestori dei *social networks*: sarebbe come affidar loro le chiavi del sistema “new media – *social networks*”, ricreando un “ministero della verità” privato, senza garanzie di imparzialità e neutralità. Non si può considerare infatti Facebook come una testata giornalistica, ma andrebbe oggi considerato come l’infrastruttura su cui circola l’informazione e come tale richiederebbe forme di tutela del pluralismo informativo.

4.2 I tentativi di contrasto alle fake news dei social networks: Facebook censore del vero e del male.

Nell’assordante silenzio dei legislatori sono stati gli stessi *social networks* a scendere in campo contro le *fake news*. Dal discorso del 16 febbraio 2017 di Mark Zuckerberg⁴⁶ sembra che i *social networks* siano molto più consapevoli della loro importanza per il mondo dell’informazione di quanto non lo siano i poteri pubblici. Peraltro già in passato il CEO di Facebook era stato costretto ad ammettere la natura di *media company* del *social network*⁴⁷. Facebook ha deciso in questi mesi, dopo innumerevoli tentativi fallimentari di lotta alla diffusione di *fake news*⁴⁸, di intraprendere una nuova strategia di contrasto alle bufale (per ora solo negli USA)⁴⁹. Dopo la segnalazione – attuabile da qualsiasi utente – dei contenuti ritenuti falsi, segue il controllo della veridicità della notizia da parte di una squadra di professionisti dell’informazione. Questo “controllo” è articolato su un

⁴³ «L’articolo 3, al comma 1, prevede che quando si apre un sito web privato, un blog, un forum o comunque una qualsiasi piattaforma elettronica destinata alla pubblicazione o diffusione online di informazione presso il pubblico» (Ddl S. 2688 Senato della Repubblica, XVII Legislatura, 8). Non si esplicita quindi se i *social networks* siano considerabili piattaforme informatiche ai sensi del ddl.

⁴⁴ La legge ha pensato alla sanzione dell’art. 656-bis (diffusione di false notizie on-line) in caso di non ottemperanza del “dovere deontologico occulto”, sostituendo alla sanzione disciplinare direttamente il diritto penale.

⁴⁵ In ogni caso la rimozione del contenuto su un blog o un forum non garantisce la ricostruzione della verità dei fatti per gli utenti che abbiano già visionato la *fake news*, come circolata sui *social networks*.

⁴⁶ “The two most discussed concerns this past year were about diversity of viewpoints we see (filter bubbles) and accuracy of information (fake news). I worry about these and we have studied them extensively, but I also worry there are even more powerful effects we must mitigate around sensationalism and polarization leading to a loss of common understanding. Social media already provides more diverse viewpoints than traditional media ever has. (...) Compared with getting our news from the same two or three TV networks or reading the same newspapers with their consistent editorial views, our networks on Facebook show us more diverse contents». M. Zuckerberg, *Building Global Community*, Facebook note, giovedì 16 febbraio 2017.

⁴⁷ *Clamorosa ammissione di Zuckerberg*, in www.ilfoglio.it, 22 dicembre 2016.

⁴⁸ Si pensi a strumenti quali la modifica degli algoritmi o a *Facebook Newswire* (P.L. Pisa, *Addio bufale, nasce Facebook Newswire*, in www.repubblica.it, 24 aprile 2014) che non erano efficaci e non erano in grado di disincentivare la condivisione, né evitare la viralità né di fornire rettifica, dove addirittura non finivano per promuovere le bufale nella sezione *Trending*, come avvenuto in Inghilterra (*Facebook ha altri problemi con i Trending Topics*, in www.ilpost.it, 31 agosto 2016). In generale per i problemi di Facebook con le bufale: Cfr. C. Dewey, *Il problema di Facebook con le notizie false*, in www.ilpost.it, 15 ottobre 2016).

⁴⁹ Ovviamente si tratta di un tipo di controllo coerente con il paradigma della libertà di espressione come tutelata dal Primo Emendamento, che non è equivalente a quella italiana/europea in termini di repressione delle notizie false. Per alcune prime analisi circa la sua efficacia cfr. G. Pennycook - T. Cannon - D.G. Rand, *Prior Exposure Increases Perceived Accuracy of Fake News*, in SSRN: <https://ssrn.com>, 30 aprile 2017.

double check di agenzie di *fact-checking* (in America si alternano: *Abc News*, *The Associated Press*, *PolitiFact* e *Snopes*⁵⁰) il cui parere negativo sulla veridicità della notizia comporta la segnalazione della stessa come notizia “non attendibile”. Questo tipo di controllo non è ancora approdato in Italia, ma mostra già alcune problematiche: in particolare questo strumento è lento ed efficace solo *pro futuro*, non fornendo alcun tipo di rettifica. È lento, perlomeno in queste sue applicazioni iniziali, poiché, come riportato dalla *Stampa.it*⁵¹, la prima bufala sottoposta al regime *de quo* nella pendenza del processo di *fact-checking* aveva già raggiunto le 81mila condivisioni. Il secondo problema è per l'appunto correlato alla rilevanza solo *pro futuro* della segnalazione, mentre una corretta rettifica dovrebbe riuscire a raggiungere gli internauti che abbiano ricevuto false notizie al fine di ricostruire la verità, o meglio segnalare la completa falsità dei fatti descritti.

Il principale problema di questa disciplina è poi quello dei soggetti controllori. In Italia il mondo del giornalismo⁵² ha sollevato alcuni dubbi sulla possibilità di scelte “politicamente orientate” dei *fact-checkers* da parte di Facebook. Il problema è serio ed è di nuovo dovuto alla latitanza dei legislatori che dovrebbero imporre quantomeno una selezione di *fact-checkers* che possa garantire il pluralismo informativo e la neutralità del controllo⁵³. I *fact-checkers* infatti non sono angeli politicamente asessuati, ma soggetti che possono avere determinate idee politiche e decidere di “correggere” determinate notizie rispetto ad altre. Indubbiamente, dovendosi la tecnica applicare soprattutto a notizie di cronaca palesemente inventate (fatti di cronaca nera inventati con protagonisti stranieri, istituzione di vitalizi o tasse mai esistiti, denunce di brogli mai avvenuti), la parzialità politica viene ridotta, ma certamente in assenza di rigide procedure di azione potrebbe incidere, ad esempio, nei tempi di controllo delle bufale, che come si è visto sono vitali. Qualora questo sistema dovesse approdare anche in Italia, affidare la selezione o la stessa gestione del *fact checking* al tanto vituperato ordine dei giornalisti, salvato invece dalla Corte costituzionale⁵⁴, o a qualche autorità indipendente farebbe superare molte delle obiezioni inerenti a pluralismo e neutralità nel controllo. Non da ultimo non va dimenticato che ad oggi queste agenzie di *fact-checking* negli Stati Uniti agiscono a titolo gratuito, ma sono legate a determinati ambienti giornalistici e finanziari, che ne minano i presupposti di imparzialità. Da tutto ciò è necessario che un eventuale controllo non sia affidato esclusivamente a strutture di natura privata: lo stato dovrebbe infatti garantire la pluralità e la neutralità di questo particolare mezzo di controllo⁵⁵.

5 Conclusioni

L'avvento dell'epoca digitale e dei *social networks* ha cambiato definitivamente il modello dell'informazione e non si può tornare indietro a vecchi paradigmi e logiche pensate per un diverso mondo: «Come una forza della natura l'era digitale non può essere rifiutata o fermata»⁵⁶. Per quanto riguarda il problema dei siti Internet che diffondono *fake news*, esso appare di minor rilevanza per diffusione e importanza e di più facile soluzione. Probabilmente un'adeguata sanzione penale per i siti sarebbe bastevole⁵⁷, ma il problema, come già detto, rimarrebbe in relazione ai *social networks* e alla diffusione delle notizie avvenuta nelle more dei procedimenti di sanzione. Un'eventuale repressione, benché efficace *pro futuro*, non garantirebbe la rettifica per gli utenti ormai (dis)informati a seguito della circolazione virale della notizia sui social. Inoltre, per i fenomeni cognitivi e sociologici già esplicitati, difficilmente la rettifica, anche pubblicata da altre parti, potrebbe raggiungere lo stesso grado di diffusione virale delle *fake news* sui *social networks*. Da tutto ciò dovrebbe derivare la necessità di attuazione di una regolamentazione dei *social networks* che potrebbe funzionare sul modello di verifica già sviluppato da Facebook per gli Stati Uniti con l'aggiunta di un meccanismo di visibilità della rettifica (la semplice riproposizione in bacheca o nella *News Feed* ad esempio) per gli utenti che abbiano in passato interagito con una notizia falsa (mettendovi *like*, condividendola

⁵⁰ M. Isaac, *How Facebook's Fact-Checking Partnership Will Work*, in www.nytimes.com, 15 dicembre 2016.

⁵¹ B. Ruffilli, *Il sistema di verifica delle notizie false di Facebook arriverà presto anche in Italia*, in www.lastampa.it, 6 marzo 2017.

⁵² D. Scalea, *Perché il fact-checking di Facebook resterà politicamente orientato*, in www.ilfoglio.it, 18 dicembre 2016.

⁵³ È vero che i *fact-checkers* devono avere sottoscritto il “Poynter's non-partisan code of principles”, ma la sua attuale portata non è ancora certa.

⁵⁴ C. Cost. sentt. 11/1968 e 98/1968.

⁵⁵ Questa soluzione deriva da una precisa posizione teorica-dottrinale che è quella della fiducia nello stato democratico e che certamente si differenzia da quella di chi, in un'ottica di libertà di pensiero esclusivamente come libertà negativa dallo stato, sia portato a ritenere auspicabile il minore intervento possibile dello stato nel c.d. *marketplace of ideas*.

⁵⁶ Cfr. N. Negroponte, *Essere digitali*, Milano, 1995, 237-239.

⁵⁷ Ci si è occupati in altra sede degli strumenti penali per sanzionare i siti-fabbrica di bufale. Cfr. M. Monti, *op. cit.*. Ad oggi gli strumenti vigenti paiono inefficaci e neanche l'art. 656-bis del ddl 2688 sembra idoneo ad una repressione efficace dei siti-fabbrica, in quanto una sanzione pecuniaria non commisurata agli introiti dei siti potrebbe risultare inefficace rispetto agli enormi guadagni derivati dal *click-baiting*.

o commentandola⁵⁸). Gli utenti che abbiano interagito con una bufala potrebbero così essere informati del carattere inventato della notizia letta con avviso mediante “notifica” (il meccanismo di segnalazione di interesse di Facebook) o con indicazione al posto del c.d. *Buongiorno* (la sorta di icona *pop-up* o di *alert* che appare in cima al *News Feed* degli utenti).

Ovviamente il procedimento di “rettifica” dovrebbe essere comunque attivato a seguito di una verifica, la quale non può però essere delegata a soggetti privati: i rischi della privatizzazione della censura sono enormi⁵⁹. Per questo il procedimento di rettifica della falsità delle notizie dovrebbe connotarsi come un procedimento pubblico-privato dove solo l’esecuzione sarebbe delegata ai *social networks*, mentre la verifica sarebbe principalmente delegata ad organi pubblici, come l’ordine dei giornalisti o qualche autorità indipendente (o a seguito di verifica giudiziale). Si tratterebbe quindi di individuare i *social networks* come *social media* e imporre loro quest’obbligo di rettifica: una volta accertata la falsità di un contenuto da parte di un soggetto pubblico, connotato dai caratteri di imparzialità e neutralità, Facebook dovrebbe riproporre sulla *News Feed* o sulla bacheca degli utenti che abbiano interagito con una *fake news* la rettifica della stessa mediante anche un meccanismo di visibilità come la notifica o il c.d. *Buongiorno*. In questo modo si rispetterebbe il principio che vuole la rettifica pubblicata nello stesso *locus* ove veniva a trovarsi la notizia falsa, si garantirebbe un’opportunità di *debunking* e non si arriverebbe ad alcuna forma di *silencing*.

Il controllo sulla verità “oggettiva” delle notizie, sul modello di quello svolto in materia di radiotelevisione, certamente non lederebbe il pluralismo informativo, anzi: l’importanza di Facebook nella diffusione di notizie *online* impone qualche forma di regolamentazione, esattamente come avvenne in passato per le notizie diffuse dal sistema radio-televisivo⁶⁰. Il controllo sulla verità oggettiva e la riproposizione della rettifica nel sistema radio-televisivo è infatti uno degli strumenti a tutela (anche) dell’interesse pubblico alla corretta informazione che non si pone in contrasto con il pluralismo informativo, ma anzi ne è a fondamento.

Nella soluzione testé proposta il controllo, preliminare alla attivazione di questa forma di rettifica su Facebook, sarebbe tuttavia attivabile da qualsiasi utente: prevalente sarebbe dunque l’interesse generale ad una corretta informazione più che quello del diritto soggettivo alla rettifica.

Ovviamente questa soluzione, affidando questa forma di controllo a soggetti terzi, neutri e indipendenti (autorità indipendenti od ordine dei giornalisti), non contrasterebbe con la tutela garantita dall’art. 21 Cost. alla libertà di informazione (essendo, come visto, il subiettivamente falso categoria non protetta) e anzi garantirebbe mediante questa rettifica (come già avviene per la radiotelevisione e la carta stampata⁶¹) forme di tutela del *public discourse* contro l’inquinamento dovuto alle false notizie. Inoltre la soluzione, rimanendo estranea al diritto penale e prospettandosi solo come forma di rettifica, non impatterebbe sulla libertà personale e nemmeno si configurerebbe come forma di censura, in quanto si limiterebbe a “proporre” la verità oggettiva al lettore. La maggior problematica di questo sistema riguarda ovviamente la fattibilità e sostenibilità di una tale soluzione: il costo dell’allestimento di un ufficio che si occupi a tempo pieno dell’attività di *fact-checking* non appare tuttavia proibitivo per uno stato e i costi sarebbero giustificati dai benefici per il sistema democratico e il dibattito pubblico; inoltre la maggior parte delle bufale essendo fatti palesemente inventati è di facilissima smentibilità. Il lavoro di controllo – dotando il soggetto controllore delle risorse necessarie – sarebbe dunque di facile esplicazione. Facebook dovrebbe dunque inviare all’ufficio le notizie segnalate dagli utenti – come fa negli Usa con le agenzie esterne di *fact-checking* – e una volta attuato il controllo dovrebbe rettificare nella modalità sopra vista la notizia falsa: questa rettifica raggiungerebbe tutti gli utenti che abbiano interagito con la *fake news*. Rispetto al sistema di controllo/avviso privato sperimentato da Facebook negli Usa, di cui si è dato conto nel paragrafo precedente, il sistema *de quo* garantirebbe da una parte l’imparzialità dei controllori e dall’altra parte un risultato efficace della rettifica delle *fake news* con il raggiungimento di tutti gli utenti che abbiano *interagito* con le stesse. A tal proposito giova evidenziare che anche qualora il sistema si rilevasse lento come quello Usa – eventualità peraltro non scontata, vista la possibilità di approntare un apparato pubblico efficiente e non organismi privati operanti a titolo gratuito come in America – questo non graverebbe eccessivamente sull’efficienza dello stesso. La tempistica è infatti fondamentale per il sistema sviluppato da Facebook negli Stati Uniti in grado di agire solo *pro futuro* (avvertendo della possibilità della falsità della notizia

⁵⁸ La soluzione non garantirebbe comunque il raggiungimento di quegli utenti che abbiano letto la notizia senza “interagirvi”, ma sarebbe senz’altro un buon primo passo.

⁵⁹ Cfr. M. Bettoni, *Profili giuridici della privatizzazione della censura*, in *Cyberspazio e Diritto*, 12/2011, 363 ss., spec. 375. In particolare si veda in relazione ai problemi di censura legati ai *social networks* la bibliografia in nota 27. Si veda anche per qualche spunto dal diritto straniero la bozza del ddl tedesco in materia di *fake news* sui *social networks* (“Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken”).

⁶⁰ Cfr. per qualche considerazione in relazione alla necessità di regolamentare mass media dal notevole impatto “pervasivo”: C. Cost., sent. 155/2002.

⁶¹ Su questi mass media tradizionali, giova ricordarlo, agiscono altri strumenti di tutela della verità come il codice deontologico dei giornalisti che impone, *ex art. 2 l. 69/1963*, «il rispetto della verità sostanziale dei fatti».

solo i nuovi internauti-lettori), ma non sarebbe altrettanto fondamentale per quanto prospettato in questa sede: anche se nella pendenza del procedimento di controllo della falsità della notizia la bufala dovesse diffondersi, la rettifica su Facebook raggiungerebbe tutti gli utenti che vi abbiano interagito in passato e che vi potrebbero interagire in futuro. Certo, il problema continuerebbe a rilevare per gli utenti che non abbiano interagito con la *fake news* (leggendo la notizia e basta, non condividendola, non mettendovi *like* o non commentandola), ma senz'altro tale procedimento risulterebbe fortemente di impatto e riduzione del fenomeno delle bufale sul *social networks* Facebook⁶². Questo tipo di soluzione garantirebbe infatti un più corretto funzionamento del *marketplace of ideas* per gli utenti dei social: la smentita/rettifica da parte di organi autorevoli è forse in grado di garantire un'adeguata credibilità alla ricostruzione della falsità/verità di un fatto anche dal punto di vista sociologico/cognitivo⁶³.

Peraltro proprio questa forma di rettifica se da un lato potrebbe essere coerente anche con l'idea americana del *marketplace of ideas* – non addivenendosi a forme di censura o repressione, ma solo all'inserimento nel mercato della verità – da un altro potrebbe contribuire anche allo sviluppo di una coscienza critica degli internauti. Invero, questo strumento di rettifica potrebbe divenire negli anni obsoleto qualora dovesse svilupparsi il giusto senso critico negli utenti dei social rispetto alle *fake news*. Nell'attesa della nascita di questo "scetticismo programmatico", tuttavia, sembra necessario lo sviluppo di tale forma di rettifica a causa dei rischi per il *public discourse* derivanti dalla diffusione delle *fake news* sul *social network* Facebook.

⁶² Questa considerazione va svolta nella consapevolezza che Facebook sarebbe comunque in grado di sapere quali utenti abbiano anche solo aperto un link postato sulla piattaforma del *social network* e quindi potrebbe probabilmente e potenzialmente essere in grado di raggiungere tutti gli internauti che abbiano anche solo cliccato sul link di una *fake news*.

⁶³ È infatti importantissima da questo punto di vista la «*credibility of the source of the correction*» (C. SUNSTEIN, *OP. CIT.*, 75-80).